

## COMUNE DI LIVORNO

### CONTRATTO

ai sensi dell'articolo 174 e seguenti e dell'articolo 193 e seguenti del D.Lgs 31 Marzo 2023, n° 36 e successive modificazioni, per l'affidamento in concessione della gestione del Palasport di Livorno denominato "Modigliani Forum" (il "Palasport"), impianto ad elevata tecnologia, incluse le aree ad esso pertinenti, l'area esterna, gli impianti tecnologici (di seguito complessivamente definito l'"Impianto"), sito in Livorno, Via Veterani dello Sport (Codice CIG A02954EAA4 – codice CUI S0010433049320230041 – codice CUPJ42H2300202000).

In Livorno con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

### TRA

Il Comune di Livorno – c.f. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1 (di seguito definito il "Comune" o il "Concedente"), legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e dell'art. 49 dello Statuto del Comune di Livorno, dal Dirigente del Settore Società Partecipate Sport e Impianti Sportivi e Responsabile del Progetto Dott. Enrico Montagnani, nato a Livorno il 3 Luglio 1973 e ivi domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 10 Febbraio 2023 e delle proprie determinazioni n° 8616 del 10 Novembre 2023 e n°4205 del 16 Maggio 2024

## E

La “PalaLivorno Società Consortile a Responsabilità Limitata”, con sede in Livorno, Via Veterani dello Sport, 8 – partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01747690491, (di seguito “PalaLivorno” o il “Concessionario”), legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sandro Giacomelli, nato a Vinci (FI) il giorno 1 Dicembre 1970, residente Rosignano Marittimo (LI) , Via delle Rose 8, 2/b e domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso che:

- Il Comune di Livorno è proprietario dell'impianto Palasport, sito in Via Veterani dello Sport, identificato al catasto fabbricati al foglio 22, particella 727, sub 601;
- Il suddetto impianto a elevata tecnologia è adibito principalmente allo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive, attività congressuali e convegnistiche, attività fieristico sportive, spettacoli e manifestazioni culturali, eventi legati al benessere e al fitness e comunque per ogni altra attività compatibile con la destinazione della struttura;
- Il 6 Febbraio 2023 la PalaLivorno ha rappresentato al Comune la propria disponibilità a presentare un progetto di Partenariato, relativo alla gestione del suddetto impianto, seguendo la procedura dettata dal Codice dei Contratti pubblici per i contratti di partenariato (come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera eee), del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50);

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 10 Febbraio 2023 il Comune ha *“dato atto della potenziale convenienza della suddetta proposta che, seppur in fase di elaborazione, consente l’attivazione di un percorso congiunto di Partenariato Pubblico Privato a oggi previsto dall’art. 180 del D.Lgs. 50/2016 che da un lato contribuirebbe alla realizzazione di molti investimenti sull’impianto senza impattare sul bilancio comunale e dall’altro garantirebbe all’investimento tempi e costi certi, assicurando qualità e innovazione nelle modalità di gestione dell’impianto medesimo”*;

- Con successiva nota prot. n° 26591 del 23 Febbraio 2023, il Comune indicava alla PalaLivorno di presentare una proposta di progetto di fattibilità che individuasse l’importo e la tipologia degli investimenti da realizzare, la durata della concessione e l’interesse pubblico dell’opera, precisando che tale proposta dovesse contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 e, quindi, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

- La PalaLivorno, con nota prot. n° 45048 del 31 Marzo 2023, presentava una prima proposta di Partenariato Pubblico Privato, assimilabile maggiormente ad uno studio di prefattibilità, di gestione del Palasport;

- Con nota prot. n° 54953 del 20 Aprile 2023, il Comune chiedeva alla PalaLivorno, di rimodulare ed integrare la proposta presentata, rendendola conforme nei contenuti a quanto previsto dal Codice Appalti e dalle linee guida ANAC per i contratti di Partenariato

Pubblico Privato, in quanto la stessa presentava alcuni elementi da integrare;

- Con nota prot. n° 65861 del 17 Maggio 2023 la PalaLivorno ha presentato una nuova proposta, fornendo la seguente documentazione: - Nota di trasmissione; Allegato 1 – Piano di Gestione; Allegato 2 – Piano degli Investimenti; Allegato 3 – Piano Economico Finanziario; Allegato 4 – Programma delle manutenzioni ordinarie;

- La Giunta Comunale, nella seduta del 19 Maggio 2023, ha espresso una valutazione preliminare positiva dei contenuti sostanziali della proposta presentata dalla PalaLivorno;

- Con nota del 24 Maggio 2023, il Comune di Livorno ha richiesto la rimodulazione della proposta presentata dalla PalaLivorno, con particolare riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 50/2016; al Piano Economico e Finanziario asseverato secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 15, del D.Lgs n° 50/2016; alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; alla bozza contratto concessione sulla base delle linee guida ANAC/MEF; alle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti, alla cauzione di cui all'articolo 93 del Codice, ed all'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo del 2,5% dell'importo dell'investimento, nel caso di indizione di gara;

- La PalaLivorno ha integrato la documentazione richiesta dal Comune con nota del 13 Giugno 2023 (assunta agli atti con prot. n° 79243 del 13 Giugno 2023);
- Con nota prot. n° 80336 del 14 Giugno 2023 il Comune di Livorno ha avanzato ulteriore richiesta di integrazione documentale, alla quale la PalaLivorno ha dato riscontro in data 23 Giugno 2023 (con nota assunta agli atti con prot. n° 84794/2023);
- Con nota del 7 Luglio 2023 il Comune di Livorno ha richiesto integrazione della documentazione tecnica a corredo del Piano degli Investimenti depositato dalla PalaLivorno; inoltre, stante l'entrata in vigore del D.Lgs. n° 36/2023 (d'ora in avanti, per brevità, "il Codice"), ha richiesto l'aggiornamento della proposta presentata dalla PalaLivorno, richieste alle quali la PalaLivorno ha dato riscontro con note in data 12 Luglio 2023 prot. n° 93623, 13 Luglio 2023, prot. n° 94148, e 25 Luglio 2023, prot. n° 98840;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 180 del 20 Settembre 2023 è stata approvata e individuata come "Proposta di Pubblico Interesse" la nuova proposta presentata dalla PalaLivorno;
- Con Determinazione n°8616 del 10 Novembre 2023 del Dirigente dell'allora Settore Società Partecipate e Patrimonio e Responsabile del Progetto Dott. Enrico Montagnani, è stata indetta una gara a evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la gestione in concessione ventennale del Palasport di Livorno denominato "Modigliani Forum" del valore

stimato presunto di €6.168.602,00=, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023.

- Il bando è stato pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in data 24 Novembre 2023;

- La gara è stata espletata in modalità telematica in data 27 Dicembre 2023;

- In data 7 Marzo 2024, la commissione giudicatrice, nominata con determina n° 10292 del 27 Dicembre 2023 del Dirigente dell'allora Settore Società Partecipate e Patrimonio e Responsabile del Progetto Dott. Enrico Montagnani, ha proposto, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, di aggiudicare la concessione di cui trattasi alla "PalaLivorno Società Consortile a Responsabilità Limitata";

- Con Determinazione n° 4205 del 16 Maggio 2024 il Dirigente dell'allora Settore Società Partecipate e Patrimonio e Responsabile del Progetto Dott. Enrico Montagnani, ha disposto l'aggiudicazione della concessione per la gestione dell'impianto PalaLivorno sito in Livorno, Via Veterani dello Sport, denominato "Modigliani Forum" all'impresa "PalaLivorno Società Consortile a Responsabilità Limitata" con sede legale in Livorno, Via Veterani dello Sport n° 8, Codice Fiscale e Partita I.VA. 01747690491, per la durata di 20 anni, al canone annuale di €13.000,00=, oltre I.V.A., offerto in sede di gara;

- In data 16 Maggio 2024 è stato redatto e sottoscritto dalle parti il verbale di consegna dei locali e delle attrezzature.

Le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione dell'Impianto e gli aspetti che costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio economico e Finanziario: l'importo totale complessivo dell'investimento che, al netto dell'IVA dovuta come per legge, è pari ad € 332.900,00= (trecentotrentaduemilanovecento/00) di cui € 282.900,00= (duecentottantaduemilanovecento/00) per investimenti sulla struttura ed € 50.000,00= (cinquantamila/00) per spese di gara; la durata della Concessione; i canoni di concessione; le giornate che il Concessionario deve garantire gratuitamente a favore del Concedente, di cui all'art. 19; gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario, che si allega al presente contratto Allegato 3 per costituirne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

##### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1.- Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

1.2.- Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

1.3.- I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante

e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati

1.4.- Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

1.5 - In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

## 2. DEFINIZIONI

2.1.- Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'Allegato 2 "Definizioni", ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

## 3. CONDIZIONI GENERALI

3.1.- Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di

continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi del Codice.

3.2.- Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 Settembre 2004, n° 25, dalla legge 16 Gennaio 2003, n° 3, dalla legge 13 Agosto 2010, n° 136 e dall'art. 13 del presente contratto.

3.3.- Non è ammessa la cessione del Contratto.

#### 4. OGGETTO

4.1.- Il contratto ha ad oggetto la concessione al Concessionario della gestione dell'Impianto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da occupanti a qualunque titolo, a decorrere dalla data di consegna delle strutture, avvenuta il 16 Maggio 2024, per la durata di venti (20) anni.

4.2.- L'Impianto è adibito principalmente allo svolgimento di eventi e manifestazioni sportive, attività congressuali e

convegnistiche, attività fieristico espositive, spettacoli e manifestazioni culturali, eventi legati al benessere ed al fitness e comunque per ogni altra attività compatibile con la destinazione della struttura.

4.3.- L'area oggetto della concessione è rappresentata nelle planimetrie che, in un unico elaborato, Allegato 4, si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

4.4.- Il Palasport è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 22 particella 727, sub. 601. L'area accessoria in concessione, comprensiva dei relativi parcheggi, è rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 22 particella 895, sub. 601, ed al Catasto Terreni del Comune di Livorno al foglio 22, particelle 834, 840, 841, 850.

4.5.- Il Concessionario si impegna altresì a realizzare gli interventi indicati nel Piano degli Investimenti e nel Programma delle Manutenzioni, facenti parte dell'offerta tecnica - elementi qualitativi, presentata in sede di gara.

4.6.- Le condizioni e la disciplina della concessione sono tutte contenute nel presente Contratto e nei seguenti elaborati, richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché ad esso non allegati (Allegato 1 Documenti contrattuali):

- a) Disciplinare
- b) offerta economica
- c) offerta tecnica - elementi quantitativi

d) offerta tecnica - elementi quantitativi (suddivisa in Piano di Gestione, Piano degli Investimenti e Programma delle Manutenzioni)

e) D.V.R.

Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

## 5. DURATA DELLA CONCESSIONE

5.1.- La concessione ha durata di anni 20 a decorrere dal 16 Maggio 2024, data di consegna delle aree e delle strutture, come risulta dal Verbale di Consegna sottoscritto in pari data dalle parti.

## SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### 6. AUTORIZZAZIONI

6.1.- Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione, ivi incluse le opere oggetto del Piano degli Investimenti e del Programma delle Manutenzioni.

6.2.- Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico

Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 24.

6.3.- Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

## 7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

7.1.- Il Concedente si obbliga a:

- a) consegnare al Concessionario l'Impianto e tutte le altre aree in concessione;
- b) garantire la regolarità urbanistico – edilizia dell'Impianto e la sua idoneità allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- c) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori oggetto del Piano degli Investimenti e del Programma delle Manutenzioni.

7.2.- Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi da esso assunti;
- b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato dell'Impianto ed alle altre aree oggetto della Concessione;

- c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- d) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell'articolo 30.

## 8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

8.1.- Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare la gestione dell'Impianto e gli interventi oggetto del Piano degli Investimenti e del Programma delle Manutenzioni, come di seguito specificato.

8.2.- Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
- b) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
  - ogni circostanza o evento che incide sulla gestione dell'Impianto o sulla regolare esecuzione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti ed al Programma delle Manutenzioni;
  - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

- le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

## 9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

9.1.- Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n° 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

9.2.- A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 Agosto 2010, n° 136;
- b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare

nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera

b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

9.3.- Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n° 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) per le opere oggetto del Piano degli Investimenti e del Programma delle Manutenzioni, a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia

l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Livorno qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136.

9.4.- Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 3, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n° 136.

#### 10. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

10.1.- Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto, ed in particolare:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione;
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga in esecuzione del presente Contratto;
- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione dell'Impianto, delle attività connesse e dell'esecuzione degli interventi di cui al Piano degli Investimenti e al Programma di Manutenzione.

10.2.- Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

## 11. MODIFICHE SOGGETTIVE DELLA COMPAGINE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

11.1.- Le modifiche soggettive inerenti il Concessionario sono disciplinate dal Codice.

## 12. CANONE

12.1.- Il canone annuo dovuto al Comune per la concessione in gestione dell'Impianto è di €13.000,00= (tredicimila/00), oltre I.V.A., come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

12.2.- Il suddetto canone è soggetto ad I.V.A., avendo il Comune optato per l'applicazione del regime impositivo previsto dall'art. 10, n° 8 del D.P.R. 633/1972.

12.3.- Tale canone sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT costo vita, e versato in rate quadrimestrali posticipate (con scadenza Aprile, Agosto, Dicembre) dietro presentazione della fattura da parte del Comune (Ufficio Sport e Impianti Sportivi).

12.4.- I conteggi per il calcolo della prima rata andranno rapportati alla data di effettivo inizio della gestione, coincidente

con la data di sottoscrizione del Verbale di Consegna, come previsto dall'art. 5 della presente contratto.

### 13. INTERVENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

13.1.- Il Concessionario eseguirà le opere elencate nel Piano degli Investimenti entro due anni dalla stipula del presente contratto.

Le parti concordano che il collaudo o il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite dal Concessionario avverrà entro novanta giorni dalla comunicazione di loro ultimazione da parte di quest'ultimo. Il Concedente rileva indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'eventuale ritardo dei suddetti adempimenti.

13.2.- Al Concessionario fa carico l'onere della manutenzione ordinaria dell'Impianto e delle attrezzature ricevute in consegna, manutenzione che esso si impegna ad eseguire con cura, anche seguendo le indicazioni e le istruzioni degli Uffici Comunali; a titolo esemplificativo appartengono a tale fattispecie gli interventi indicati nel "Programma delle Manutenzioni".

13.3.- Il Concessionario è tenuto ad effettuare le manutenzioni straordinarie che lo stesso ha proposto fra gli interventi indicati in sede di gara per l'importo ivi riportato che dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente anche in materia di lavori pubblici.

13.4.- L'offerta tecnica, suddivisa in elementi quantitativi e qualitativi, presentata in sede di gara dal Concessionario (anche se

non materialmente allegata) costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le manutenzioni straordinarie non comprese fra gli interventi proposti in sede di gara restano a carico del Comune, quale Ente proprietario della struttura.

13.5.- Il Concessionario, fermo restando il Piano degli Investimenti presentato in sede di gara, potrà apportare a proprie spese modifiche migliorative degli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con il Comune e subordinate all'ottenimento dei titoli abilitativi, così come previsto dalla normativa vigente.

13.6.- Tutta la documentazione relativa agli interventi di manutenzione (progetto, certificazioni, dichiarazioni di conformità, grafici as built, report di manutenzione ecc) eseguito dal Concessionario dovrà essere trasmessa al Comune.

13.7.- Il Comune si impegna ad eseguire gli interventi di propria competenza tenendo conto, ove possibile, della salvaguardia dell'attività gestionale.

13.8.- Nel caso in cui gli interventi manutentivi realizzati dal Comune dovessero provocare interruzioni o difficoltà nell'utilizzo degli impianti da parte del Concessionario, questi potrà attivare le procedure di riequilibrio del Piano Economico – Finanziario di cui all'art. 24.

13.9.- Per tutti gli interventi nell'area oggetto della concessione, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le previsioni normative vigenti in materia di interventi su beni di proprietà comunale.

13.10.- Il Concessionario osserverà tutta la normativa vigente preordinata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

13.11.- Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa dei contratti stipulati dalla concessionaria con le imprese appaltatrici, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13 Agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.

#### 14. PROPRIETA' DEGLI INVESTIMENTI E IPOTESI DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

14.1.- Gli interventi realizzati dal Concessionario ai sensi del precedente articolo 13, se relativi agli immobili oggetto della concessione, saranno di proprietà del Comune, fin dal momento del rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in quanto insistenti su beni del patrimonio comunale.

14.2.- Per quanto attiene, invece, i beni mobili acquistati dal Concessionario perché inclusi nel Piano degli Investimenti e/o in sostituzione di beni di proprietà comunale ricompresi nell'inventario redatto al momento della consegna, questi diverranno di proprietà del Comune alla scadenza della concessione (o eventualmente al momento della cessazione anticipata della concessione medesima), nello stato di fatto in cui si troveranno a tale data.

14.3.- Per i casi previsti dalla legge o dal contratto per i quali è data al Comune la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto concessorio, in applicazione dell'art. 123 del Codice, il Comune corrisponderà al Concessionario: a) il costo dei lavori eseguiti; b) un decimo dei lavori ancora da eseguire.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 32 relativamente alle ulteriori conseguenze del recesso anticipato da parte del Concedente.

### SEZIONE III – GESTIONE

#### 15. MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

15.1.- Il Concessionario accetta di assumere la gestione dell'Impianto nello stato di fatto e di diritto che risulta al momento della redazione del Verbale di Consegna.

15.2.- Il Concessionario si obbliga a conservare e custodire la struttura oggetto della concessione con cura e diligenza e ad utilizzarla per gli scopi previsti dal presente contratto, riconoscendola adatta all'uso convenuto.

Il Concessionario, nella conduzione dell'Impianto, si impegna in particolare a:

- a) svolgere nelle strutture affidate attività corrispondenti a quanto previsto in sede di gara;
- b) mantenere in ordine e decoro i locali e le pertinenze delle strutture affidate;

- c) apertura, chiusura, custodia dell'Impianto anche durante gli orari utilizzati da altri soggetti;
- d) non introdurre nelle strutture materiali o sostanze pericolose che non siano strettamente connesse e/o collegate con lo svolgimento dell'attività; in questi casi dovrà essere acquisita apposita autorizzazione dalle competenti autorità;
- e) munirsi, o pretendere dagli affittuari/subconcessionari che si muniscano di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie in funzione delle attività svolte, dotandosi dei provvedimenti abilitativi necessari per l'esercizio delle attività programmate, munendosi delle autorizzazioni amministrative occorrenti, ivi inclusa la licenza di Pubblico Spettacolo, in ordine alle manifestazioni, organizzate dal Concessionario e verificare che ne siano muniti i terzi organizzatori;
- f) attenersi per l'uso e l'esercizio degli impianti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e organizzazione di eventi e manifestazioni;
- g) acquisire e rispettare tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'Impianto (ISPESL, antincendio, autorizzazione agli scarichi, ecc.);
- h) rispettare gli adempimenti relativi all'agibilità degli impianti e le licenze: qualora sia necessaria la verifica e l'acquisizione di tale documentazione il Concessionario dovrà produrla a richiesta del Comune;

- i) accollarsi/subentrare nei contratti relativi alle utenze ed alla conduzione degli impianti tecnologici, come previsto all'art. 17;
- j) stipulare apposita polizza assicurativa RC con le modalità indicate all'art. 26 del presente contratto;
- k) corrispondere il pagamento degli eventuali oneri, imposte e tasse derivanti dalla gestione della struttura;
- l) costituire cauzione definitiva a garanzia delle strutture in gestione e della loro manutenzione, come indicato all'art. 25 del presente contratto;
- m) segnalare tempestivamente, e per scritto, al Comune (Ufficio Sport e impianti sportivi), di ogni disfunzione o guasto comunque riscontrato nel funzionamento degli impianti tecnologici e delle strutture.

15.3.- Il Concessionario assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose, che possano derivare dalle attività svolte e si obbliga a tenere indenne il Comune da eventuali azioni intentate per il risarcimento dei danni suddetti, a garanzia dei quali ha stipulato le polizze assicurative di cui al successivo art. 26 del presente contratto.

15.4.- Il Concessionario si impegna a presentare, entro il 30 Giugno di ogni anno di gestione successivo al primo, il programma degli eventi e manifestazioni, delle attività congressuali e convegnistiche, fieristico-espositive, degli spettacoli e delle manifestazioni culturali, degli eventi legati a benessere e al fitness e di ogni altra attività compatibile con la

destinazione dell'Impianto per l'anno successivo, unitamente al bilancio di previsione e presenterà una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, allegando il conto consuntivo.

## 16. VERIFICHE E CONTROLLI

16.1.- Il Comune, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, di eventuali consulenti esterni, dei competenti servizi dell'ASL, ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso l'Impianto verificando la correttezza della gestione, la qualità degli interventi, la migliore utilizzazione delle risorse pubbliche.

16.2.- Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, entro il 30 Giugno di ogni anno di gestione successivo al primo, una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, sui problemi emersi e modalità di risoluzione degli stessi. In detta relazione dovranno essere indicate anche le date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

16.3.- Il Concessionario, su richiesta del Comune, dovrà fornire i dati relativi all'utilizzo degli spazi, all'affluenza del pubblico e alle attività svolte nonché i dati relativi alla situazione contabile analitica della gestione dell'Impianto.

## 17. CONTRATTI CON GLI ENTI EROGATORI DI SERVIZI

17.1.- Il Concessionario si obbliga a stipulare in proprio i contratti con gli Enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del servizio telefonico, nonché con gli altri Enti preposti per l'erogazione di altri servizi, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale.

17.2.- Il Concessionario è obbligato a gestire gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia ed a richiedere agli Enti di controllo preposti (U.S.L., ISPESL, ecc.), i periodici collaudi esonerando il Comune da ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti, infortuni al personale addetto ed a terzi che potessero verificarsi in ragione dell'installazione o dell'uso degli impianti relativi ai servizi in parola, anche in riferimento alle ottemperanze del D.Lgs. 81/2009. Il Concessionario si impegna, inoltre, a predisporre e attuare d'intesa con l'Ufficio Sport e Impianti Sportivi e gli Uffici Tecnici del Comune, il piano della sicurezza, ai sensi del D.M. 18 Marzo 1996 (M.I.) e ss.mm.ii..

17.3.- Qualsiasi progetto di modifica, variazione od adeguamento degli impianti tecnologici e della struttura, ivi compresi gli interventi ipotizzati dal Concessionario in sede di gara, dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Comune.

18. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'

18.1.- Il Concessionario è autorizzato, per il periodo di durata della gestione, a svolgere attività pubblicitaria nell'Impianto provvedendo, contemporaneamente, a versare la relativa imposta, come previsto dalle normative vigenti.

18.2.- Per l'esercizio della pubblicità (cartellonistica, fonica, luminosa ecc.) è consentito l'utilizzo da parte del Concessionario degli spazi interni all'Impianto. È consentito altresì l'esercizio della pubblicità in tutti gli spazi esterni all'Impianto ed interni alla recinzione, idonei ad esporre pubblicità conformemente alle leggi vigenti, anche in materia di sicurezza. Farà carico al Concessionario la manutenzione necessaria a garantire il regolare funzionamento e la sicurezza dei mezzi pubblicitari.

18.3.- Al Concessionario spetteranno i proventi derivanti dall'attività pubblicitaria e di sponsorizzazione dell'Impianto. Il Concessionario potrà, infatti, attribuire alle suddette strutture, previo apprezzamento da parte del Comune e pagamento della relativa imposta, titolazione facente riferimento al nome ed al marchio dello sponsor. Il Concessionario avrà facoltà di modificare la titolazione anche nel corso della gestione, sia con riferimento alla cessazione dei precedenti accordi di sponsorizzazione che al subentro di nuovo/i sponsor, previo apprezzamento del Comune.

## 19. UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

19.1.- Il Concessionario riserva al Comune 5 giornate ogni anno per l'utilizzo a titolo gratuito. Dette giornate dovranno essere fissate in date compatibili con gli impegni già programmati dal Concessionario e dovranno essere utilizzate per finalità istituzionali dello stesso Comune o per attività co-promosse per eventi senza biglietto di ingresso. In tali occasioni, nulla sarà dovuto dal Comune per:

- a) l'affitto della struttura per i giorni di manifestazione
- b) il consumo di energia elettrica relativa alla sola illuminazione delle zone di servizio e di quelle aperte al pubblico;
- c) la fornitura di un palco di m 6x4 con altezza massima di 0,60 m.;
- d) la fornitura e messa in opera di massimo 400 sedie in blocchi di 3 o 4 sedie;
- e) fornitura di 10 tendiflex;
- f) l'apertura e chiusura della struttura;
- g) il servizio di portineria per tutta la durata della manifestazione.

19.2.- Il Concessionario s'impegna inoltre a far sì che il Comune utilizzi o faccia utilizzare l'impianto per importanti eventi sportivi nazionali o internazionali promossi dal Comune stesso, fino ad un massimo di 8 eventi all'anno. Per tali eventi l'Impianto verrà concesso gratuitamente, senza obbligo di pagare al Concessionario il corrispettivo, fisso o calcolato in percentuale sulla bigliettazione, altrimenti dovuto per l'affitto.

Per tali eventi, il Comune e/o il soggetto organizzatore da esso indicato saranno tenuti a rimborsare al Concessionario o a pagare direttamente ai terzi fornitori le spese vive connesse all'evento quali, ad esempio, tutti i servizi necessari o comunque richiesti e i consumi per le utenze, quali risulteranno applicando le tariffe vigenti al momento dalle letture dei relativi misuratori effettuate in contraddittorio alla consegna e alla restituzione dell'Impianto in occasione dell'evento.

19.3.- Le suddette giornate, qualora non fossero utilizzate dal Comune, direttamente o indirettamente, non potranno essere recuperate negli anni seguenti.

19.4.- Il concessionario si impegna a mettere a disposizione l'Impianto e a consentire l'organizzazione di importanti manifestazioni sportive cittadine a seguito di richiesta motivata da parte dei soggetti sostenitori, derivante da specifiche prescrizioni delle Autorità competenti in materia di sicurezza e ordine pubblico.

A tal fine, sarà applicata una tariffa convenzionata con una riduzione pari ad almeno il 35% rispetto alla tariffa standard correntemente in vigore presso il concessionario. La tariffa standard comprende le spese per le utenze, ad eccezione di quelle per il riscaldamento, che saranno rimborsate a parte.

La richiesta dovrà pervenire dall'Amministrazione Comunale che avrà così previamente valutato di rilevante interesse cittadino l'organizzazione dell'evento sportivo.

Nell'ipotesi sopra descritta, l'Impianto potrà essere messo a disposizione solo se non risulterà già impegnato nella stessa data per altri eventi di ogni genere o per il loro allestimento e disallestimento, come dal programma di cui all'art. 15.4.

19.5.- Il concessionario si assume l'impegno di valutare e rispondere, senza alcun impegno ad acconsentire, ogni eventuale richiesta eccezionale rivoltagli dall'Amministrazione Comunale di concessioni aggiuntive alle condizioni di cui agli artt. 19.1 e/o 19.2.

## 20. SICUREZZA

20.1.- Si dà atto che, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81, non esistono rischi di interferenze (tra le attività del Concessionario e attività di dipendenti del Comune) e che pertanto non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali.

20.2.- Il Concessionario attesta di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani della sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove vengono svolte le attività oggetto della presente contratto. Ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il Documento di Valutazione dei Rischi presentato dal Concessionario (Allegato 1 Documenti contrattuali).

20.3.- Per quant'altro concerne la disciplina della sicurezza si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al suddetto D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81.

## 21. PERSONALE

21.1.- Il Concessionario deve essere in regola con i contributi INPS ed INAIL e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che possa ad esso derivare dall'eventuale assolvimento degli oneri assicurativi e previdenziali.

21.2.- Il personale adibito al servizio di cui alla presente concessione è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti ed in particolare dei minori, dei genitori e del personale di accompagnamento.

## 22. GESTIONE DEI PARCHEGGI

22.1.- I parcheggi pertinenziali (come indicati nella planimetrie allegate al presente atto sub allegato 4) sono ad uso esclusivo del Concessionario per la gestione dei quali potrà avvalersi di altri soggetti, secondo le modalità previste all'art. 15 del presente Contratto.

### SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

## 23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

23.1.- Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali

condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) pari a 1,30438%;
- Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 0 (zero);
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 0,8803;
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 5,6921.

#### 24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

24.1.- Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 182 e 192 del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione significativa di almeno uno degli indicatori di cui all'articolo 23 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Impianto e dei servizi ovvero sulle condizioni di pagamento dei canoni e sul relativo regime tributario;

- b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- c) i casi di sospensione di cui all'articolo 29, qualora il periodo di sospensione ecceda 90 giorni;
- d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 28;
- e) ogni ulteriore elemento che dia luogo alla variazione significativa di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 23 rispetto al Piano Economico Finanziario contrattuale.

24.2.- Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che

hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

24.3.- La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

24.4.- In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui al comma 2, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico

ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 32. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 32, comma 2.

## SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE

### 25. CAUZIONE

25.1.- A garanzia delle obbligazioni che assume nei confronti del Comune con la stipula del presente contratto, il Concessionario ha costituito cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 193, comma 6, del Codice, di €277.587,00= mediante fidejussione bancaria n° 30/8252, emessa il 20 Gennaio 2025 dalla “Chiantibanca – Credito Cooperativo Soc. Coop.” Direzione Generale – San Casciano in Val di Pesa (FI).

La garanzia sarà riconsegnata e svincolata ad avvenuto positivo collaudo o rilascio di certificazione di regolare esecuzione da parte del Comune o di altro soggetto da esso indicato.

25.2.- La suddetta cauzione ha durata quinquennale dalla stipula del Contratto. Il Concessionario si impegna a prorogarne la validità ed efficacia fino al termine della Concessione. Le parti concordano che la cauzione sarà progressivamente svincolata a misura del decorrere della durata della concessione<sup>1</sup>.

---

1.- Ciò comporta che, a fronte dell'iniziale importo da garantire pari ad € 277.587,00 per la durata ventennale della concessione, all'atto del primo rinnovo decorsi cinque anni dalla sottoscrizione l'importo residuo da garantire ammonta ad € 208.190,25 (pari all'importo iniziale di € 277.587,00 decurtato di ¼, per €

Lo svincolo e la riduzione della somma garantita sono automatici, senza necessità di nulla osta del Concedente.

25.3.- Con la sottoscrizione del Contratto, perderà efficacia la garanzia provvisoria ex art. 93 del Codice rilasciata per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (fideiussione n. 03069/68264/00893630 del 12 giugno 2023, numero unico 000000603370, e successive proroghe di validità ed efficacia).

25.4.- Il Concessionario, ai sensi dell'art. 193, del D.Lgs. 36/2023 ha costituito cauzione a garanzia delle penali di €27.275,00= pari al 10% del costo annuo operativo d'esercizio mediante fidejussione bancaria n° 30/8251, emessa il 20 Gennaio 2025 dalla “Chiantibanca – Credito Cooperativo Soc. Coop.” Direzione Generale – San Casciano in Val di Pesa (FI).

La suddetta cauzione ha durata quinquennale dalla data di stipula del Contratto; il Concessionario si impegna a prorogarne la validità ed efficacia fino al termine del Contratto di concessione.

25.5.- Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

## 26. ASSICURAZIONI

---

69.396,75, in ragione del decorso di  $\frac{1}{4}$  della durata della concessione). Al secondo rinnovo, l'importo da garantire ammonterà ad € 138.793,50; al terzo ed ultimo rinnovo, l'importo da garantire ammonterà ad € 69.396,75.

26.1.- Per quanto attiene la responsabilità civile il Concessionario attesta di essere altresì in possesso delle seguenti polizze:

a) polizza n° 299/14/00517831, emessa il 15 gennaio 2013 da Alleanza Toro S.p.a. (a seguito di fusione con Generali Italia Spa, la corrente polizza è la n° 760915863), con massimale di €4.000.000,00=(quattromilioni/00) per ciascuna voce di rischio (per sinistro, per persona e per cose) a copertura della responsabilità civile verso terzi (incluso espressamente tra i terzi anche il Comune) e con massimale di €4.000.000,00=(quattromilioni/00) per ciascuna voce di rischio (per sinistro e per persona) a copertura della responsabilità civile prestatori di lavoro;

b) polizza n° 410748923 emessa in data 11 Luglio 2021 da Generali Italia Spa a copertura dei danni subiti dall'infrastruttura a causa del danneggiamento o della distruzione totale dell'impianto con un massimale di €14.551.000,00 (quattordicimilionicinquecentocinquantunomila/00).

26.2.- Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

26.3.- Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

26.4.- Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere la concessione ai sensi dell'articolo 31 del presente atto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

## SEZIONE VI – VICENDE DELLA CONCESSIONE

### 27. PENALI

27.1.- In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Concessionario, l'Amministrazione applicherà, le penali di seguito elencate, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività:

- a) Qualora il Concessionario ritardi, per causa a lui imputabile, il completamento degli interventi previsti rispetto ai termini stabiliti nel Piano degli Investimenti, facente parte dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di 0,1% dell'importo dei lavori. In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento comporti un importo della penale superiore al 30 % del valore complessivo degli interventi, il Concedente potrà valutare di procedere alla risoluzione della concessione.
- b) Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione di competenza del Concessionario dell'impianto, per ogni violazione giudicata motivatamente rilevante, si applicherà una penale di € 3.000,00 (tremila/00).
- c) Qualora il concessionario ritardi il pagamento del canone di concessione di oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura, per ogni giorno ulteriore di ritardo si applica una penale di € 100,00 (cento/00).
- d) In caso di mancata trasmissione, entro il termine previsto, della documentazione di cui all'art. 15.4 del Contratto, per ogni giorno di ritardo si applica una penale di € 100,00 (cento/00).
- e) In caso di mancata comunicazione al Comune di Livorno di modifiche rilevanti che interessano la cauzione definitiva o le polizze sottoscritte dal Concessionario, si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00).

27.2.- L'Amministrazione contesta formalmente mediante lettera raccomandata A/R (o PEC) le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il concessionario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura prevista.

L'ammontare delle penali, qualora non corrisposto nei termini previsti, potrà essere incamerato a valere sulla suddetta cauzione, che dovrà essere prontamente ricostituita nel valore iniziale senza bisogno di alcuna diffida.

## 28. FORZA MAGGIORE

28.1.- Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

28.2.- Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

28.3.- Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'art. 29. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 24.

28.4.- Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma successivo.

28.5.- Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva dell'oggetto del presente Contratto, ciascuna Parte può invocarne la risoluzione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. In tal caso, il Concedente sarà tenuto a rimborsare il Concessionario dei costi sostenuti in esecuzione del Programma di Manutenzione, al netto degli ammortamenti.

## 29. SOSPENSIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONCESSIONARIO

29.1.- La sospensione totale o parziale delle obbligazioni assunte dal Concessionario può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedirne temporaneamente la corretta esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che le hanno originate. Le obbligazioni del Concessionario possono essere sospese:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della gestione dell'Impianto, come di seguito individuate:

i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a loro aventi causa;

ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a loro aventi causa;

iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a loro aventi causa;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 28.

29.2.- Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione dell'Impianto, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

29.3.- Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, laddove il Concessionario non sia in grado di garantire la gestione dell'Impianto ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli Evento/i.

29.4.- Il Concedente può disporre la sospensione, totale o parziale, della gestione dell'Impianto, ove possibile dando

preavviso scritto al Concessionario entro termine non inferiore 15 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo delegato, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

29.5.- Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i canoni di concessione continueranno a essere corrisposti dal Concessionario qualora la sospensione non ecceda massimo due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di Concessione per un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 24.

29.6.- La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Concedente redige verbale di ripresa della fornitura del/i servizio/i

interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

29.7.- Nei casi di sospensione totale o parziale della gestione dell'Impianto disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, il Concessionario non sarà tenuto al versamento del canone corrispondente al periodo di sospensione. Le parti attiveranno le procedure di riequilibrio economico – finanziario di cui all'art. 24.

### 30. RECESSO DALLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

30.1.- Il concessionario può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Concessionario, ai sensi dell'art. 190, comma 4.

30.2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo a titolo di

mancato guadagno pari al 2 per cento degli utili previsti dal Piano Economico-Finanziario.

### 31. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

31.1.- Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Concedente all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

31.2.- Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:

a) il valore delle opere realizzate in forza del Piano degli Investimenti e del Programma delle Manutenzioni, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo o dal Certificato di regolare esecuzione dei lavori, più gli oneri

accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le suddette opere non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente al Piano degli Investimenti ed al Programma delle Manutenzioni;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui esse abbiano già ottenuto il Collaudo o il certificato di regolare esecuzione, pari al 10 per cento dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui della Concessione. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già eventualmente corrisposto dal Concedente al Concessionario.

31.3.- Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Responsabile del Progetto, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche

parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

31.4.- E' fatta salva altresì la facoltà del concedente di risolvere alle medesime condizioni il presente contratto in caso di grave inadempimento del concessionario.

## 32. RECESSO PER MANCATO ACCORDO SUL RIEQUILIBRIO

32.1.- Qualora non raggiungano un accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 24, le parti potranno recedere dal Contratto.

32.2.- In caso di recesso dal Contratto, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Responsabile del Progetto, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore degli interventi realizzati conformemente al Piano degli Investimenti ed al Programma delle Manutenzioni, come risultante dal Certificato di Collaudo/Certificato di regolare esecuzione dei lavori con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui gli interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i

costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente al Piano degli Investimenti ed al Programma delle Manutenzioni, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché le opere oggetto del Piano degli Investimenti e del Programma delle Manutenzioni possano essere realizzate conformemente alla suddetta documentazione.

32.3.- Le predette somme dovranno essere versate al Concessionario entro 60 giorni dalla loro quantificazione in contraddittorio, che dovrà avvenire non oltre 60 giorni dallo scioglimento del Contratto.

32.4.- Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del Palasport, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

32.5.- In ogni caso, dopo due anni dall'inizio della Concessione, il Concessionario avrà la facoltà di recedere dalla concessione mediante comunicazione formale e con preavviso di sei mesi. Laddove il recesso intervenga entro il decimo anno dall'inizio

della concessione, al concessionario sarà dovuto a titolo di indennizzo una somma pari ad 1/10 dell'importo speso per gli interventi oggetto del Piano degli Investimenti, moltiplicato per il numero di anni dall'inizio della concessione. Laddove il recesso intervenga dopo il decimo anno dall'inizio della concessione, al Concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso.

32.6.- In caso di recesso del Concessionario ai sensi del precedente comma 5, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli interventi previsti nel Piano degli Investimenti e nel Programma delle Manutenzioni abbiano superato il collaudo o ottenuto il certificato di regolare esecuzione, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

### 33 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

33.1.- In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dell'Impianto e delle relative pertinenze, degli interventi realizzati, nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno

atto della riconsegna da parte del Concessionario dell'Impianto, delle relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

33.2.- In caso di cessazione anticipata del Contratto, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Impianto e gli interventi eventualmente necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo ed a sue spese l'individuazione degli interventi che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

33.3.- Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

33.4.- Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

33.5.- Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

#### 34. ALTRE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

34.1.- Le parti possono sciogliere il vincolo contrattuale per mutuo consenso, secondo le norme civilistiche. Per lo scioglimento consensuale è richiesta la stessa forma e gli stessi procedimenti previsti per il contratto di concessione stipulato.

#### 35. SUBCONCESSIONE ED INCARICHI A TERZI

35.1.- Il Concessionario potrà giovare della gestione pubblicitaria come specificato all'art. 18 del presente Contratto.

35.2.- È fatto divieto al Concessionario di cedere le attività previste nel presente Contratto, ad eccezione delle situazioni sotto elencate (attività accessorie e complementari), per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- a) pulizie e minuto mantenimento;
- b) manutenzioni civili e degli impianti tecnologici;
- c) gestione punti ristoro;
- d) gestione pubblicità;
- e) interventi migliorativi delle qualità prestazionali degli edifici;
- f) gestione parcheggi pertinenziali.

35.3.- Previa valutazione effettuata di volta in volta e conseguente provvedimento espresso, il Comune si riserva, altresì, di autorizzare la sub concessione e gli incarichi a terzi

per ulteriori attività accessorie e complementari non comprese in quelle sopra elencate.

35.4.- Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza specifica nei settori di competenza e dovranno osservare le norme di settore nonché le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

35.5.- È obbligo del Concessionario rispettare il disposto del D.Lgs. 81/2008 che tra l'altro prevede la realizzazione di apposito documento per la valutazione dei rischi da interferenze.

35.6.- Il Concessionario dovrà trasmettere, con dovuto anticipo rispetto all'inizio della specifica attività, il contratto con il sub concessionario unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per il settore.

35.7.- Non si considera sub concessione la locazione temporanea dell'Impianto ai soggetti che vi organizzano manifestazioni, eventi o spettacoli, quali sia la loro durata.

35.8.- Il Comune riconoscerà solamente il Concessionario come responsabile dell'Impianto e delle attività svolte al suo interno; di conseguenza il Comune non è responsabile di eventuali inadempimenti da parte del Concessionario e dei sub concessionari.

## 36. CONSEGNA E RESTITUZIONE DI LOCALI ED ATTREZZATURE

36.1.- Cessato il periodo di gestione, il Comune riacquisterà la totale disponibilità dell'Impianto, che dovrà essere riconsegnato in normale stato d'uso.

36.2.- Al termine della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna e consistenza delle strutture da sottoscrivere dal Concessionario e dal competente Ufficio del Comune.

### 37. SPESE CONTRATTUALI

37.1.- Le spese generali sostenute dalla stazione appaltante sono a carico del Concessionario che provvederà a rimborsare il Comune nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile del Progetto. Tali spese sono le seguenti:

- a. Spese contrattuali;
- b. Spese per supporto al Responsabile del Progetto: €15.000,00=, oltre I.V.A..

### 38. DOMICILIO

38.1.- Ai fini del presente atto il Concessionario elegge domicilio in Livorno, presso la propria sede in Via Veterani dello Sport, 8. Ai fini dell'elezione di domicilio telematico, si indica il seguente indirizzo PEC: [certificata@pec.palalivorno.com](mailto:certificata@pec.palalivorno.com).

In ogni caso, è onere delle parti verificare i rispettivi domicili fisici e telematici, ai fini delle comunicazioni inerenti il presente atto.

### 39. ANTIMAFIA

39.1.- Con riferimento al rilascio dell'informazione antimafia, richiesta mediante ingresso sulla Banca Dati Nazionale Antimafia dal Comune di Livorno del 27 Febbraio 2025, prot. n° 16924 , nei confronti della “PalaLivorno Società Consortile a Responsabilità Limitata”, il presente atto, essendo decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n° 159 del 6 Settembre 2011, viene, quindi, stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n° 159 del 6 Settembre 2011, in caso di diniego al rilascio della stessa, il Comune di Livorno corrisponderà al Concessionario le spettanze per le sole prestazioni effettivamente fornite fino alla data in cui eventualmente si verificherà la condizione risolutiva in parola.

#### 40. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

40.1.- Il Foro Territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di diritto civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno.

40.2.- Per le altre controversie attinenti all'aspetto pubblicistico del presente atto, sarà esclusivamente competente il TAR della Toscana.

#### 41. MODALITÀ ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO

41.1. La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36;

41.2 L'originale della presente convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia.

41.3 Il presente contratto è registrabile in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 131/1986;

41.4 L'imposta di bollo è stata assolta, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36, mediante modello F24 "Elide".

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Concessionario

Per il Comune di Livorno

Sandro Giacomelli

Enrico Montagnani

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile.

Il Concessionario dichiara espressamente di approvare e di accettare senza riserva le clausole di cui agli artt:

- 1) premesse, allegati e documenti contrattuali
- 2) definizioni
- 3) condizioni generali
- 4) oggetto
- 5) durata della concessione
- 6) autorizzazioni
- 8) dichiarazioni, obblighi e attività del concessionario
- 9) obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- 10) responsabilità del concessionario
- 12) canone
- 13) interventi a carico del concessionario

- 14) proprietà degli investimenti e ipotesi di cessazione anticipata della concessione
- 15) modalità di conduzione delle strutture e degli impianti oneri a carico del concessionario
- 16) verifiche e controlli
- 17) contratti con gli enti erogatori di servizi
- 18) sponsorizzazione e pubblicità
- 19) utilizzo dell'impianto da parte del Comune
- 20) sicurezza
- 21) personale
- 23) equilibrio economico finanziario
- 24) riequilibrio economico finanziario
- 25) cauzioni
- 26) assicurazioni
- 27) penali
- 28) forza maggiore
- 29) sospensione delle obbligazioni assunte dal concessionario
- 30) recesso per pubblico interesse
- 31) risoluzione per inadempimento
- 32) recesso per mancato accordo sul riequilibrio
- 33) effetti della cessazione del contratto
- 34) altre cause di scioglimento del contratto di concessione
- 35) subconcessione ed incarichi a terzi
- 36) consegna e restituzione di locali e attrezzature
- 37) spese contrattuali
- 39) antimafia
- 40) controversie e foro competente

del presente contratto.

Per il Concessionario

Sandro Giacomelli